



C O D A U

Convegno dei Direttori generali
delle Amministrazioni Universitarie

Il rinnovato ruolo del Nucleo di Valutazione

Giuseppe Foti

Roma 3 novembre 2017


03/11/2017

www.codau.it

Modifica, ma non stravolge il D.lgs n. 150/2009

Obiettivo ⇒ la produttività del lavoro nel settore pubblico


Strumento ⇒ un impegno e una trasparenza maggiore



Interno, affidato al ruolo dei Nuclei di Valutazione (nuovi compiti, ma anche maggiori poteri)



Esterno, affidato all'espressione di un parere da parte degli utenti



Articolo 6 comma 1

Monitoraggio performance in corso d'esercizio

Segnalazione interventi correttivi in corso d'esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo

Articolo 7 comma 1

Aggiornamento annuale del SMVP da parte delle amministrazioni previo parere vincolante dell'OIV-NdV

Articolo 10 comma 1

Validazione Relazione performance entro 30/6

Articolo 19-bis - Partecipazione dei cittadini e degli utenti finali

- **Partecipazione dei cittadini** al processo di misurazione delle performance organizzative, anche **comunicando direttamente** all'OIV il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo
- Gli **utenti interni** alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'OIV-Nucleo
- **Verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione**, ne assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance

Articolo 14: Corretta istituzione e composizione degli OIV

c. 4 a) L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, **«anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»**

C. 4 b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché' alla Corte dei conti, **“e al Dipartimento della funzione pubblica”**

C. 4 d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, **“con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, c.1, lettera d)”**

Articolo 14 comma 4 bis

Collegamento con articolo 19-bis Partecipazione dei cittadini e degli utenti finali

Gli OIV procedono alla **validazione della Relazione sulla performance**, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche

Articolo 14 comma 4 ter

Diritto di accesso agli atti, documenti, sistemi di gestione e luoghi

L'OIV ha accesso a **tutti gli atti e documenti** in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ha altresì accesso diretto a **tutti i sistemi informativi dell'amministrazione**, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a **tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione**, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Articolo 13, comma 12



Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.

- Una **nuova cultura dell'amministrazione** per l'attuazione della riforma
- L'intervento sul piano legislativo va accompagnato con azioni di supporto: monitoraggio, attività di formazione mirate (personale, dirigenti e strutture tecniche OIV)
- Necessità di **competenze specifiche** nel Nucleo e negli uffici di supporto
- Possibile **estensione degli audit** anche sul personale interno e sugli stakeholder esterni
- Coerenza di fondo con «**approccio integrato**» avviato da ANVUR

- Clausola di invarianza finanziaria
- Sovraccarico di funzioni per il NdV
- Margini di operatività di ANVUR
- Integrazione del ciclo della performance con gli aspetti della trasparenza ed anticorruzione – ANVUR vs ANAC

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppe Foti

Area Supporto Strategico e Comunicazione

UFFICIO SUPPORTO STRATEGICO E PROGRAMMAZIONE

E mail giuseppe.foti@uniroma1.it

In particolare il c.1, lettera d):

si riferisce alla **capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi**

[Ritorna](#)